

## ACCORDO DI TRANSAZIONE

### TRA

**TS RINNOVABILI SRL**, con sede legale in Rovereto, Corso Bettini 58, C.F., Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese n. 03069490831, REA Trento TN 233363, in persona dell'amministratore e legale rappresentante, dott. Fabrizio Milio C.F. OMISSIS, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, passaporto n. OMISSIS domiciliato per la carica presso la sede legale, munito nei necessari poteri in virtù di delibera assembleare datata 3 luglio 2019 (per atto Notaio Fabio Gaspare Pantè di Milano, rep./racc. n. 27.023/14.982) (*TS Rinnovabili o la Società*),

- da una parte

### E

**IL COMUNE DI VILLALBA**, con sede in Via Vittorio Veneto n. 97, 93010 Villalba (CL) C.F. e Partita IVA n. 00127950855, in persona di [●], nato/a a [●], il [●] C.F. [●] nella sua qualità di [●], munito/a dei necessari poteri in forza di [●] (il *Comune*)

- dall'altra parte

(collettivamente indicati anche come le *Parti* e, singolarmente, come la *Parte*).

### Premesso che

**A)** La Società è titolare, in via esclusiva, di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 5,0 MWp, in C.da "Belici" nel territorio del Comune (*l'Impianto*), la cui realizzazione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 mediante l'autorizzazione unica n. 491 del 1 settembre 2011 (come successivamente modificata e integrata con autorizzazione n. 539 del 13 settembre 2011 e PAS del 31 gennaio 2012) (*l'Autorizzazione Unica*), in virtù di convenzione n. 3 del 23 marzo 2011 stipulata tra il Comune e TS Rinnovabili (la *Convenzione*);

**B)** l'intero capitale sociale della Società è stato acquisito nel novembre 2015 da EOS Sicav Plc (*EOS Sicav*), un Fondo di Investimento Alternativo, conforme alla Direttiva 2011/61 /UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi, regolato dalla Malta Financial Services Authority e gestito da Abraxas Capital Management Limited con sede a Londra (una società di gestione regolata a sua volta dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito e munita di passaporto AIFM); e successivamente, in data 3/7/2019, l'intero capitale sociale della Società e' stato acquisito dalla BEEGO IPP GmbH, con sede a Jungfernstieg 51, 20354 Hamburg, Germany, numero del Registro Imprese di Amburgo HRB 141709, rappresentata dal Sig. Tim Kallas,

**C)** EOS Sicav, attraverso il comparto (o *sub-fund*) Sustainable Investment Fund (*SIF*) autorizzato nel luglio 2012), mirava ad effettuare investimenti in impianti o piccole infrastrutture aventi un impatto ambientale sostenibile, come, ad esempio, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (e.g. fotovoltaico, biomasse, eolico e mini-idroelettrico) ovvero impianti che consentono di ottenere risparmio energetico; BEEGO IPP GmbH effettua i medesimi investimenti di EOS

**D)** ai sensi degli articoli 7 e 123 del D.P.R. 380/2001 gli impianti da fonte rinnovabile sono esenti dal pagamento degli oneri di costruzione e di urbanizzazione;

**E)** i Certificati di Compatibilità Ambientale rilasciati dalla Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente in data 16 gennaio 2011 con protocollo n. 3239 e, in seguito, dal Comune di Villalba in data 15 febbraio 2011 con protocollo n. 936, riconoscono esplicitamente la mancanza di un impatto ambientale dell'Impianto;

**F)** nel verbale della Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2011 - protocollo n. 31907 - propedeutica al rilascio dell'autorizzazione unica, si raccomandava che, con espresso riferimento alla Convenzione del 23 marzo 2011 circa le misure compensative ambientali, *"non vi siano da parte della Società (T.S. Rinnovabili S.r.l.) versamenti di somme di denaro a favore del Comune, ma che le misure compensative dovranno riguardare la realizzazione di opere di pubblica utilità nella misura massima del 3% compresi incentivi, da concordare con lo stesso Comune"*;

**G)** l'articolo 8 della Convenzione del 23 marzo 2011 prevede, in particolare, il versamento, da parte della Società e in favore del Comune, per ogni anno di esercizio dell'Impianto, di un canone – soggetto ad IVA – onnicomprensivo degli oneri per l'autorizzazione e per le obbligazioni del Comune di cui alla Convenzione, e degli oneri di costruzione ed urbanizzazione, oltre al riconoscimento, in favore del Comune, di un premio iniziale;

**H)** in base a quanto riferito, la Società, più volte e in diverse sedi, ha avuto modo di argomentare come ritenga essere la Convenzione 23.03.2011 affetta, *inter alia*, da motivi di nullità ai sensi dell'articolo 21-*septies* della Legge 241/1990;

**I)** a partire dal 2012 è insorto tra la Società e il Comune un contrasto in merito all'esecuzione degli obblighi di cui alla Convenzione e, in particolare, alle diverse prestazioni ivi previste a carico della Società, tra cui il pagamento del premio iniziale (la *"Controversia Pre-contenziosa"*);

**J)** in data 15 febbraio 2016, il Comune, tramite il proprio legale, inviava, tra gli altri, a TS Rinnovabili, in replica alla precedente comunicazione della Società del 23 gennaio 2015, nell'ambito di una lunga corrispondenza tra le Parti inerente alla Controversia Pre-contenziosa, una diffida ad adempiere alle opere compensative di cui alla Convenzione, richiamando, altresì, l'Allegato 2 *"Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative"*, del D.M. 10 settembre 2010, recante le *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*.

**K)** Senza voler, in questa sede, disquisire circa l'applicabilità al caso di specie delle citate Linee Guida, si precisa che il citato Allegato 2, in merito alle misure compensative, dispone esplicitamente quanto segue: (i) per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni; (ii) l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi; (iii) la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente, non dà luogo a misure compensative in modo automatico; (iv) le

"*misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale*" sono determinate in riferimento a "*concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale*", con specifico riguardo alle opere in questione; (v) ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f) della Legge n. 239 del 2004, le misure compensative sono solo "*eventuali*", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale e che possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel medesimo citato articolo; (vi) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune; (vii) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale; (viii) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti non possono comunque essere superiori al 3% (tre per cento) dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;

**L)** con l'adesione all'iniziativa europea "*Patto dei Sindaci*" - tramite delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 22 maggio 2012 - il Comune di Villalba si è impegnato alla redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (il **PAES**) per ridurre almeno del 20% le emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera;

**M)** il PAES del Comune di Villalba - revisione 01 del 26 gennaio 2015 - prevede una serie di azioni ed interventi per raggiungere l'obiettivo di riduzione di almeno 637,13 tonnellate di CO<sub>2</sub>/anno al 2020, pari al 22,4% dei valori base del 2011;

**N)** in particolare, l' "*Azione EE\_01 Efficientamento impianto di illuminazione pubblica*" del PAES, prevede, quale obiettivo primario, quello di "*efficientare la rete di illuminazione pubblica per ridurre il fabbisogno energetico con conseguente diminuzione della produzione di CO<sub>2</sub>, attraverso la sostituzione delle attuali lampade (al sodio alta pressione, a ioduri metallici e a vapori di mercurio) con LED, il mantenimento delle attuali lampade e l'inserimento di sistemi di regolazione di flusso con tecnologia punto-punto, da impiegare separatamente o assieme a seconda delle condizioni di partenza degli impianti e del risultato di efficienza che si vuole raggiungere (e della spesa che si ritiene di poter sostenere)*";

**O)** il budget riportato al paragrafo 5.3 del PAES per la suddetta azione EE\_01 di cui alla premessa N) è pari a Euro 258.000,00 (duecentocinquantomila/00);

**P)** in ragione della pendenza della Controversia Pre-contenziosa la Società e il Comune hanno avviato un tentativo di composizione bonaria della medesima, avendo le Parti interesse a porre definitivamente termine, in maniera tombale, ad ogni contrasto e controversia, come pure a prevenire qualsiasi futuro contenzioso, in relazione o comunque dipendente e/o collegato e/o connesso alla Convenzione e alla Controversia Pre-contenziosa;

**Q)** a seguito di trattative intercorse, pertanto, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, e senza con ciò nulla riconoscere reciprocamente in ordine alla fondatezza delle rispettive ragioni, azioni ed eccezioni, hanno espresso la volontà, anche mediante reciproche concessioni, di pervenire ad una soluzione bonaria e tombale della Controversia

Pre-contenziosa mediante la conclusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1965 c.c., del presente accordo di transazione (*l'Accordo di Transazione*) alle condizioni in esso stabilite;

**R)** con delibera di Giunta Comunale n. [●] in data [●] la Giunta Comunale ha approvato la stipulazione dell'Accordo di Transazione, autorizzandone la sottoscrizione, dando mandato al responsabile dell'Area III tecnica di provvedere alla sottoscrizione della stessa ed alla adozione degli adempimenti necessarie e conseguenti.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, TS Rinnovabili, da una parte, e il Comune, dall'altra, ognuna rappresentata come sopra indicato,

**Convengono e stipulano quanto segue:**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Transazione.
2. Con il presente Accordo di Transazione, a saldo, stralcio e definitiva transazione di ogni e qualsiasi diritto, pretesa e/o azione di qualunque natura (ivi comprese ogni diritto, pretesa e/o azione anche di natura risarcitoria per responsabilità contrattuale, precontrattuale e/o extracontrattuale), attuali o potenziali, vantati o vantabili dal Comune nei confronti di TS Rinnovabili, e di qualsivoglia persona giuridica e/o fisica che sia collegata a, controllante di, controllata da, acquisita o posseduta da TS Rinnovabili, derivanti, connessi e/o in qualunque modo correlati alle vicende di cui alle premesse del presente Accordo di Transazione ed, in particolare, alla Convenzione ed alla Controversia Pre-contenziosa, TS Rinnovabili, senza riconoscimento alcuno di qualsivoglia propria responsabilità, si impegna nei confronti del Comune, che accetta, a realizzare la proposta di efficientamento energetico che si allega al presente Accordo di Transazione *sub Allegato 1* (il *Piano*), secondo i termini di seguito descritti.
3. Il Piano, che è in linea tanto con le strategie di EOS Sicav e di BEEGO IPP GmbH quanto con quelle del Comune, è stato sviluppato da TS Rinnovabili per consentire un consistente risparmio energetico dei consumi legati all'illuminazione pubblica del Comune, contribuendo, nel contempo, al raggiungimento degli obiettivi del PAES di riduzione delle emissioni di CO2. Si precisa che le schede tecniche allegate al Piano potrebbero subire modifiche in base alle scelte che il Comune opererà per la temperatura di colore ed in base alle verifiche illuminotecniche in campo e tramite software.
4. Gli obiettivi del Piano sono così sintetizzabili:
  - riduzione dei consumi della pubblica illuminazione, attraverso il miglioramento delle prestazioni illuminotecniche degli impianti ottenibile tramite l'utilizzo di sorgenti luminose ad alta efficienza;
  - riduzione dei costi di gestione e di manutenzione della pubblica illuminazione, ricorrendo all'utilizzo di sorgenti luminose con maggiore vita media;

- riduzione del flusso disperso e dell'inquinamento luminoso con l'utilizzo di adeguate ottiche e riflettori;
  - riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
  - maggiore efficienza in termini di *lumen/watt* rispetto alle altre lampade a bassa efficienza;
  - possibilità di impiego di micro ottiche applicate alle sorgenti puntiformi LED con riduzione del flusso disperso e quindi della potenza installata rispetto a sorgenti ad alta efficienza quali lampade a vapori di sodio ad alta pressione e fluorescenti installate in armature con ottiche standard;
  - migliore comfort visivo: la tecnologia a LED garantisce una migliore resa cromatica.
5. Il Piano sarà realizzato a cura di TS Rinnovabili tramite la Regran Srl entro 12 settimane a decorrere dal conseguimento delle necessarie autorizzazioni, secondo il **cronoprogramma** che si allega *sub Allegato 2*.
  6. Il Piano si intenderà realizzato ai fini del presente Accordo di Transazione con il completamento delle opere ed il loro collaudo.
  7. Non rientra nel Piano l'attività manutentiva ordinaria e straordinaria degli impianti dallo stesso previsti, così come il rilascio di qualsivoglia assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi.
  8. Per effetto del presente Accordo di Transazione, le Parti dichiarano, fin da ora, reciprocamente di non avere null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione con espressa rinuncia delle Parti ad ogni azione successiva anche a titolo di risarcimento danni.
  9. Pertanto, con la stipulazione del presente Accordo di Transazione il Comune dichiara irrevocabilmente ed incondizionatamente di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo per le vicende di cui in premesse, risultando regolati con l'adempimento del presente Accordo di Transazione ogni diritto, pretesa e/o azione di qualunque natura (ivi comprese ogni pretesa anche di natura risarcitoria per responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale), attuale o potenziale, dedotta o deducibile, vantata o vantabile nei confronti di TS Rinnovabili, e di qualsivoglia persona giuridica e/o fisica che sia collegata a, controllante di, controllata da, acquisita o posseduta da TS Rinnovabili, derivanti, connessi e/o in qualunque modo correlati alle vicende di cui alle premesse del presente Accordo di Transazione ed, in particolare, alla Convenzione ed alla Controversia Pre-contenziosa, e per l'effetto dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a proporre qualsivoglia iniziativa nei confronti di TS Rinnovabili in relazione alle vicende di cui alle premesse del presente Accordo di Transazione ed, in particolare, alla Convenzione ed alla Controversia Pre-contenziosa.
  10. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Transazione le Parti dichiarano che tutto quanto previsto dal presente Accordo di Transazione è coperto da vincolo di confidenzialità e riservatezza, e si impegnano a non divulgare o dichiarare in alcun modo il contenuto dello stesso, fatta eccezione per, o salvo il caso in cui:

(i) l'Accordo di Transazione debba essere comunicato ai consulenti legali, revisori dei conti e/o assicuratori della Parte, i quali sono parimenti soggetti agli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente Accordo di Transazione; o

(ii) la Parte sia obbligata per legge o da un'autorità regolamentare o giudiziaria a divulgare tali informazioni o notizie. In tale ultimo caso, la Parte obbligata ad effettuare tale divulgazione, dovrà darne preventiva informazione all'altra Parte.

11. Il presente Accordo di Transazione costituisce l'integralità delle pattuizioni e delle intese raggiunte tra le Parti, ed annulla, supera e sostituisce qualsivoglia eventuale precedente intesa verbale o scritta intervenuta tra le Parti medesime in relazione all'oggetto del presente Accordo di Transazione. Le Parti concordano che qualsiasi modifica o rinuncia ai termini e alle condizioni del presente Accordo di Transazione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti a pena di nullità.
12. Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo di Transazione dovranno essere scambiate tra le Parti a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

**TS Rinnovabili S.r.l.**

Corso Bettini 58  
38068 Rovereto (TN)  
Alla c.a. di Fabrizio Milio  
Pec: tsrinnovabili@pec.it

**Comune di Villalba**

Via Vittorio Veneto, 97  
93010 Villalba (CL)  
Alla c.a. di [●]  
Pec: [●]

13. Il presente Accordo di Transazione è regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Accordo di Transazione sarà soggetta alla giurisdizione italiana e relativamente ad essa sarà competente a decidere in via esclusiva il Foro di Caltanissetta.
14. L'imposta di registro collegata alla sottoscrizione dell'Accordo di Transazione sarà a carico delle Parti in misura pari alla metà ciascuna.

Luogo e data [●]

Letto, firmato e sottoscritto.

**Per T.S. Rinnovabili S.R.L.**

**Per il Comune di Villalba**

---

---